



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento per l'Energia
Ex Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione “*stand alone*”, o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTO il Decreto-Legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivi Decreti del 9 novembre 2016 e del 30 dicembre 2022, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007, concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico, oggi Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;



VISTO il Decreto-Legge 29 agosto 2003, n. 239 e s.m.i. recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia, ed in particolare:

- l'art. 1-*quater*, comma 1, secondo il quale l'autorizzazione rilasciata ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, decade ove il titolare dell'autorizzazione, entro dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale, non comunichi di avere dato inizio ai lavori di realizzazione dell'iniziativa;
- l'art. 1-*quater*, comma 2, in cui è stabilito che il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei tempi necessari per l'eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza maggiore che il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di segnalare e documentare;

VISTO il Decreto-Legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della Transizione Ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

VISTO altresì il Decreto-Legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

VISTO il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune" convertito con modifiche dalla legge n. 41 del 21 aprile 2023;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 55/05/2021 del 10 giugno 2021, con cui la società Enel Produzione S.p.a. è stata autorizzata, ai sensi e per gli effetti del D.L. n. 7/2002 e s.m.i., alla modifica della Centrale termoelettrica La Casella - "Edoardo Amaldi" di Castel San Giovanni (PC), mediante l'installazione di un sistema di accumulo elettrochimico (sistema BESS) di circa 100 MW, da collegare all'impianto in antenna a 132 kV sulla sezione 132 kV di un futuro ampliamento della Stazione Elettrica (SE) RTN 380/132 kV denominata "La Casella ST"; in conformità al progetto presentato (istanza di modifica prot. Enel-PRO 14938 del 1° ottobre 2019 acquisita al prot. MiSE n. 21419 del 2 ottobre 2019), nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento, e nel rispetto del programma temporale dei lavori definito nel suddetto decreto;

VISTA la nota ENEL-PRO-06/10/2021-0015230, acquisita al prot. MiSE n. 29917 del 06.10.2021, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha comunicato formalmente che, in riferimento all'impianto autorizzato con Decreto n. 55/05/2021, a seguito di successive valutazioni tecnico-economiche, ha deciso di rimodulare il progetto prevedendo una potenza nominale inferiore pari a 70 MW, anziché di 100 MW, come previsto nel progetto già autorizzato con il Decreto sopra menzionato;



VISTA la nota ENEL-PRO-23/09/2022-0015135, acquisita al prot. MiSE n. 0030711 del 26.09.2022, con la quale la società Enel Produzione S.p.A. ha comunicato formalmente l'avvio dei lavori di cui al Decreto n. 55/05/2021;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 55/20/2023/VL del 5 ottobre 2023, con cui l'autorizzazione già rilasciata con il citato Decreto n. 55/05/2021 è stata parzialmente volturata alla società Terna – Rete Elettrica Nazionale S.p.A., con sede legale in viale Egidio Galbani, 70 – 00156 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma, CF e P.IVA 11799181000, la quale provvederà a costruire ed esercire la quota parte interessata dell'impianto e le relative opere accessorie in conformità al progetto approvato con il decreto medesimo;

VISTA la nota (di seguito: Istanza) acquisita al prot. MASE n. 61227 del 18 aprile 2023, con cui la Società Enel Produzione S.p.A. (di seguito: il Proponente), ai sensi del DL 7/2002 e s.m.i., ha presentato istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica rilasciata con Decreto n. 55/05/2021 per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell'energia elettrica (BESS) per un massimo di 70 MW all'interno dell'area della centrale esistente Enel - La Casella, da collegare alla sezione a 132 kV della Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione della RTN 380/132 kV denominata "La Casella ST", previo futuro ampliamento della stessa, e ha allegato la quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

PRESO ATTO che, il progetto di variante, presentato con l'Istanza del 18 aprile 2023, prevede, rispetto a quanto già autorizzato con Decreto n. 55/05/2021, le seguenti modifiche:

- ridefinizione della configurazione finale del sistema BESS, in termini di numero di sistemi di conversione, di numero di moduli batteria e di container a valle dell'individuazione del fornitore del sistema;
- incremento dei sistemi antincendio (gruppo di pompaggio, serbatoio di accumulo acqua, *drypipe*);
- adozione di un generatore diesel d'emergenza da 50 kVA per l'alimentazione della sottostazione nell'area di stazione;
- modifica della potenza del trasformatore AT/MT, passando da 60-80 MVA a 80-90 MVA;
- modifica del percorso del cavidotto AT (che si manterrà in area limitrofa a quello autorizzato e pressoché parallelo ad esso);
- implementazione di un sistema di regimazione delle acque meteoriche per garantire l'invarianza idraulica, con conseguente acquisizione del titolo autorizzativo per l'esercizio;
- riutilizzo delle terre e rocce da scavo in situ;

PRESO ATTO altresì che, secondo il progetto già autorizzato, il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite collegamento in cavidotto interrato in alta tensione, collegato in antenna a 132 kV sulla sezione 132 kV di un futuro ampliamento della SE RTN 380/132 kV "La Casella ST", come da benessere tecnico di Terna n. P20210034659 del 28 aprile 2021;

DATO ATTO quindi che, rispetto alla configurazione già autorizzata con Decreto n. 55/05/2021, non è prevista la realizzazione di nuove opere di rete;



CONSIDERATO che per il progetto di variante non sono state attivate procedure di valutazione ambientale poiché, sulla base delle modifiche al Decreto-Legge n. 7/2002, introdotte dall'articolo 31, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021, la tipologia di realizzazione prevista non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e pertanto non deve essere sottoposta alle procedure di VIA né di Verifica di assoggettabilità a VIA.

VISTA la nota prot. MASE n. 0084420 del 24.05.2023, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'Istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e s.m.i. e del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell'Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 55/05/2021, per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico di energia (BESS) per un massimo di 70 MW all'interno dell'area della centrale esistente Enel - La Casella;
- ha indetto la conferenza di servizi in modalità decisoria, ai sensi dell'articolo 14-*bis* della legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. MASE n. 0208168 del 19 dicembre 2023 con cui la Divisione IV di questa Direzione, responsabile del procedimento:

- ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell'istruttoria;
- ha comunicato di non ritenere necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", ai sensi dell'art. 14-*ter* della legge 241/90 e s.m.i.;

CONSIDERATO, altresì, che:

- con nota acquisita al prot. MASE n. 27809 del 14.02.2024, l'**Arpa dell'Emilia-Romagna** ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) presentata dal Proponente in data 29.01.2024 con nota acquisita ai prott. Arpae nn. 16420 e 16425;
- con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1047 del 22/02/2024, acquisita al prot. MASE n. 0034617 del 23.02.2024, l'Arpa dell'Emilia-Romagna ha determinato:
 - di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, e nel rispetto di prescrizioni, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore del Proponente per lo svolgimento dell'attività di "sistema di accumulo energia elettrica mediante batteria al litio (BESS)" in area adiacente alla Centrale Termoelettrica "Edoardo Amaldi", ubicata in Comune di Castel San Giovanni, Loc. La Casella, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:
 - ✓ art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per lo scarico (S1) di acque reflue meteoriche di dilavamento in corpo idrico superficiale Canale consortile "Bonifica Inferiore";
 - ✓ art. 3, comma 1, lett. e), D.P.R. 59/2013 - *comunicazione* di cui all'art. 8, comma 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in ordine all'impatto acustico;



PRESO ATTO delle modifiche normative introdotte dal Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito con Legge n. 41 del 21 aprile 2023, prive di norme transitorie e quindi immediatamente cogenti anche per i procedimenti in corso, secondo cui i sistemi di accumulo elettrochimico *stand alone* sono autorizzati secondo le disposizioni dell'art. 12 del d.lgs. n.387/2003 che non prevede il rilascio dell'Intesa Regionale;

RITENUTO quindi di poter procedere al rilascio dell'Autorizzazione unica per la modifica dell'autorizzazione di cui al Decreto n. 55/05/2021 sulla base di quanto emerso nel corso del Procedimento, concluso con nota prot. MASE n. 0208168 del 19 dicembre 2023;

VISTO l'articolo 83, comma 3 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che esclude l'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia, tra l'altro, per i rapporti fra i soggetti pubblici ed *“altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo sono sottoposti, per disposizione di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all'articolo 67”*.

VISTA la nota prot. n. ENEL-PRO 9299 del 16 giugno 2021 (prot. MiSE n. 18983 del 16 giugno 2021) con cui la Enel Produzione S.p.A. ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con riferimento alla clausola *antipantouflage* ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. *“[...] di non aver concluso (e che non concluderà in futuro) contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito, o attribuirà, incarichi a ex dipendenti pubblici che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei propri confronti in relazione a specifici procedimenti riguardanti progetti delle Centrali Termoelettriche della Società Enel Produzione S.p.A. per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro”*.

PRESO ATTO che l'istanza è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto di variante approvato dalla Conferenza di Servizi, e in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni;

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1 Autorizzazione



1. La Società Enel Produzione S.p.A. avente sede in Roma (RM) – Viale Regina Margherita, 125 - CAP 00198 - codice fiscale n.05617841001, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, conv. con mod. dalla L. 55/2002 e s.m.i., alla modifica dell’Autorizzazione Unica di cui al Decreto n. 55/05/2021 per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico dell’energia elettrica (BESS) per un massimo di 70 MW all’interno dell’area della centrale Enel La Casella “Edoardo Amaldi”, nel Comune di Castel San Giovanni (PC), da collegare alla sezione 132 kV di un futuro ampliamento della SE RTN 380/132 kV “La Casella ST”, in conformità alla variante di progetto presentata con l’Istanza (prot. MASE n. 61227 del 18 aprile 2023).
2. L’autorizzazione di cui al comma 1 è condizionata dal rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni di cui al successivo articolo 4, formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con la variante di progetto presentata dalla Società Enel Produzione S.p.A. con l’istanza di cui all’art. 1, comma 1, integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, elencate nel successivo articolo 4, rilasciate durante la Conferenza di Servizi.
2. In caso di necessità di ulteriori varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d’opera, diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all’art. 4, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a presentare relativa istanza alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ai sensi del D.L. 7/2002 e s.m.i.
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto, la Società Enel Produzione S.p.A. provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Castel San Giovanni (PC) nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.
4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3

Programma dei lavori

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente decreto, resta valido il programma dei lavori di cui al Decreto n. 55/05/2021 che si intende qui confermato.
2. Qualora sia necessaria una proroga del termine di cui all’articolo 2, comma 2, del Decreto n. 55/05/2021, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Ex Direzione per le infrastrutture e la sicurezza del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Art. 4

Prescrizioni



1. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a comunicare al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Ex Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza:
 - a) l’avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all’art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta a trasmettere al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Emilia-Romagna, al Comune di Castel San Giovanni (PC) un rapporto concernente lo stato dell’intervento realizzato e l’ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La Società Enel Produzione S.p.A. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione e che si aggiungono alle prescrizioni già poste con Decreto n. 55/05/2021:
 - a) **Prescrizioni del Ministero delle Imprese e del made in Italy, Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica di Radiodiffusione Postali, Divisione XIV – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna:**
 - i. dovranno essere rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia di interferenze, nonostante nessun impianto di comunicazioni elettroniche sarà interessato con attraversamenti e/o parallelismi, in osservanza alle norme richiamate nell’Atto di sottomissione del 16/12/2021 sottoscritto dalla Società Enel Produzione S.p.A. e registrato con serie 3 n.44 presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Provinciale di Piacenza - Ufficio Territoriale di Piacenza in data 12/01/2022 e nella Dichiarazione di Impegno del 15/05/2023;
 - ii. tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità a quanto contenuto nella relazione tecnica BESS “La Casella” - cavo AT: Datasheet cavo AT ed accessori – n.GRE.EEC.R21.IT.E.EX002.16.144.03 del 18/04/2023, nell’elaborato n.GRE.EEC.D21.IT.E.EX002.16.043.03 del 15/05/2023 e nella planimetria n. GRE.EEC.D21.IT.E.EX002.16.043.02 del 02/02/2023 relative alle nuove condutture di energia elettrica AT a 132 KV in realizzazione per l’Upgrade impianto della centrale’;



b) Prescrizioni dell'Aeronautica Militare, Comando 1^a Regione Aerea:

- i. per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare, in linea generale, le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146 /394/4422 in data 09/08/2000 "Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica", la quale, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere:
 - o di tipo verticale con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati);
 - o di tipo lineare con altezza dal piano di campagna uguale/superiore a 15 metri;
 - o elettrodotti, a partire da 60 Kv;
 - o piattaforme marine e relative sovrastrutture.
- ii. al fine di consentire il corretto svolgimento in sicurezza delle attività di volo, sarà necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM) (aerogeo@aeronautica.difesa.it – aerogeo@postacert.difesa.it), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.) relativi all'opera da realizzare.

c) Prescrizioni del Consorzio di Bonifica di Piacenza:

- i. l'inizio e la programmazione degli interventi puntuali in corrispondenza del reticolo idraulico di bonifica dovranno essere preventivamente comunicati e concordati con il Consorzio per le verifiche di competenza;
- ii. l'opera in progetto dovrà essere costruita con tecniche da non compromettere in alcun modo l'efficienza dei canali di bonifica;
- iii. l'attraversamento interrato dei canali di bonifica dovrà essere realizzato con distanza verticale di almeno 1,00 m dal fondo di scorrimento dei medesimi canali;
- iv. le buche per scavo con perforazione TOC (trivellazione orizzontale controllata) dovranno essere realizzate a una distanza di almeno 5,00 m dai canali di bonifica;
- v. il parallelismo del cavo interrato in alta tensione dovrà essere realizzato a distanza orizzontale non inferiore a 2,00 m dai canali di bonifica;
- vi. i lavori dovranno essere in regola con le norme degli strumenti urbanistici vigenti nel Comune stesso;
- vii. ogni responsabilità penale e civile dipendente dall'opera eseguita sarà a carico del richiedente;
- viii. il nulla-osta idraulico si intende rilasciato senza pregiudizio di diritti dei terzi;
- ix. al fine del perfezionamento della Concessione idraulica ai sensi della L.R. Emilia-Romagna n. 7 del 14/04/2004 per l'interferenza del reticolo idraulico di bonifica (n.3 punti) con la nuova rete elettrica la Società Enel produzione S.p.A. dovrà comunicare al Consorzio di Bonifica di Piacenza la fine dei lavori realizzati.

d) Prescrizioni della l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise – Energie e alcoli - Ufficio accise sul gas naturale, sull'energia elettrica e tassazione a fini ambientali:



- i. prima della messa in esercizio dell'impianto nel nuovo assetto così modificato, la Società Enel Produzione S.p.A. dovrà:
 - presentare, presso l'Ufficio delle Dogane di Piacenza, documentata denuncia di modifica di officina elettrica, e istanza per l'aggiornamento della licenza di esercizio, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari;
 - assicurare che siano installati idonei sistemi di misura, conformi alle vigenti norme metriche, ai fini dell'accertamento quantitativo dell'energia elettrica riferibile all'impianto termoelettrico;
 - assicurare che siano specificate le utenze associate al sistema di accumulo, distinguendo quelle strettamente necessarie al funzionamento dell'apparato dalle altre (ausiliari di centrale tassati, ad esempio: illuminazione, ventilatori per la climatizzazione degli ambienti, videosorveglianza, ecc.);
 - assicurare che sia prevista l'installazione di strumenti di misura per la discriminazione di eventuali consumi sottoposti a trattamenti fiscali differenti;
 - assicurare che siano adempiuti gli obblighi e ogni altra previsione contenuti nel D. Lgs. 26.10.1995, n. 504, applicabili al caso di specie;
- ii. per il gruppo elettrogeno di soccorso, di potenza indicativa di 50 kW, attesa la presenza nel perimetro dell'esistente officina elettrica di altri gruppi di emergenza, non saranno applicabili le disposizioni dell'art. 52, comma 2, lettera d), del D.lgs. 504/1995 (Testo Unico Accise), rilevando quindi ai fini fiscali;

e) Prescrizioni di SNAM:

- i. atteso che l'opera in argomento interferisce metanodotti Snam Rete Gas (e relative fasce di servitù/rispetto) destinati ad attività di trasporto del gas naturale ad alta pressione, dovranno essere eseguiti gli eventuali lavori di adeguamento del metanodotto SNAM interferito che dovessero emergere dalle verifiche di compatibilità con i sottoservizi di pertinenza delle opere in progetto, attualmente in fase di definizione e condivisione da parte del proponente Enel Produzione SpA.;
- ii. essendo gli impianti interferiti in pressione ed esercizio, all'interno della fascia di servitù, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza preventiva formale autorizzazione da parte di Snam Rete Gas S.p.A.

f) Prescrizioni e indicazioni dell'Arpa dell'Emilia-Romagna, riportate nell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2024-1047 del 22/02/2024.

Art. 5

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**